

5.3.2.1.4 Pagamenti agroambientali

1. Denominazione della misura. Pagamenti agro-ambientali (art. 36, a, iv/ art. 39 Reg. (CE) 1698/05)

2. Codice Misura 214

3. Obiettivi della misura

Lo stato dell'ambiente in Toscana presenta luci ed ombre, con comprensori ancora relativamente integri dal punto di vista ambientale, con un alto livello di biodiversità e ottimo stato di conservazione della qualità delle acque e del suolo (localizzati per lo più nelle zone centro meridionali della regione). In altri comprensori la pressione delle attività umane, agricoltura compresa, ha prodotto un veloce deterioramento delle condizioni ambientali, con forti danni, seppur ancora non irreversibili, alle risorse idriche, alla biodiversità e al paesaggio. Le recenti oscillazioni del clima (aumento dei fenomeni estremi quali siccità, piogge torrenziali e ondate di calore), rischiano di aggravare ancora di più le zone maggiormente compromesse dal punto di vista ambientale e di intaccare il patrimonio di biodiversità delle zone meglio conservate.

A fronte di queste problematiche l'agricoltura si trova ad essere concausa e vittima, contribuendo in parte ad aggravare i problemi di sostenibilità ambientale delle attività umane, ma soffrendo nel contempo dell'alterazione delle condizioni dell'ecosistema.

In tale contesto si ritiene necessario intervenire per diffondere metodi di produzione agricola a basso impatto ambientale, come l'agricoltura biologica e l'agricoltura integrata, al fine di conservare la biodiversità all'interno dell'agroecosistema, di ridurre lo sfruttamento e l'inquinamento delle risorse idriche, di contenere l'erosione e la perdita di fertilità dei suoli e contribuire alla riduzione dell'emissione dei gas serra. Sempre al fine della conservazione della biodiversità, con questa misura si prevede di salvaguardare le risorse genetiche di interesse agrario originarie del territorio toscano, sia animali che vegetali, di arginare la rarefazione degli elementi tipici del paesaggio toscano caratterizzato dall'alternarsi di zone coltivate a zone boscate, collegate tra loro attraverso macchie e formazioni lineari, oltre che di ripristinare le sistemazioni del terreno aventi sia la funzione di modellamento dei versanti che di regimazione delle acque.

La misura, sostenendo la diminuzione dell'impatto delle pratiche agricole sulle acque, è correlata prioritariamente all'obiettivo specifico del PSR "Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", ma per la varietà delle azioni in essa contemplate, contribuisce anche al conseguimento di altri obiettivi specifici di seguito elencati:

"Promozione del risparmio idrico" (alcune azioni agro-ambientali prevedono la riduzione delle colture irrigue o l'introduzione di sistemi di irrigazione a bassi volumi per consentire il risparmio idrico);

"Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (la misura promuove metodi di produzione a basso impatto sulla flora e fauna spontanee, consente di sostenere l'allevamento e la coltivazione di razze e varietà soggette a rarefazione per il loro scarso interesse economico);

"Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (la promozione di pratiche che impongono la riduzione o l'annullamento dell'impiego di prodotti di sintesi e l'aumento della sostanza organica nei suoli con aumento della fissazione dell'anidride carbonica consente di contribuire alla prevenzione dei cambiamenti climatici, mentre la riduzione dell'impiego dell'acqua e l'impiego di razze e varietà locali possono contribuire all'adattamento al mutamento delle condizioni del clima);

"Conservazione e miglioramento del paesaggio" (la misura prevede azioni specificamente finalizzate alla tutela del paesaggio);

"Riduzione dell'erosione del suolo" (la misura sostiene azioni finalizzate alla conservazione del suolo mediante un aumento della copertura e la riduzione delle lavorazioni). In senso più ampio possiamo fare rientrare in questo obiettivo specifico anche gli interventi tesi al ripristino della fertilità del suolo (ammendanti di qualità).

Di seguito si presenta uno schema riepilogativo della correlazione fra le singole azioni con gli obiettivi specifici del PSR e i relativi vantaggi ambientali attesi.

Asse	Obiettivi specifici PSR	Azioni (214)	Vantaggi ambientali
2	6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate	214. a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica 214. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	Diminuzione dell'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema a seguito della selezione e riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti.
		214. a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	Conservazione, miglioramento e interconnessione di habitat naturali Incremento delle aree rifugio per l'alimentazione della fauna
		214 b. 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità 214 b. 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità	Conservazione diretta (in-situ ed ex-situ) di risorse genetiche di interesse locale.
7.	Promozione del risparmio idrico	214. a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica 214. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	Diminuzione dei volumi idrici impiegabili sia attraverso limitazione degli apporti idrici sia l'utilizzo di specifici metodi irrigui
		214. a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	Cessazione delle pratiche irrigue
		214.a 4. incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità	Aumento della disponibilità idrica del suolo
8.	Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici	214. a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica 214. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata	Diminuzione dell'impatto sulle acque delle pratiche agricole a seguito della selezione e riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti
		214. a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	Sottrazione di terreni dalla coltivazione e creazione di barriere naturali alla diffusione degli inquinanti

	10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici	<p>214. a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica</p> <p>214. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata</p> <p>214. a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali</p> <p>a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici</p> <p>b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito</p> <p>d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica</p> <p>214. a 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità</p>	<p>Riduzione di emissioni di gas serra (minor meccanizzazione e minor impiego di prodotti chimici di sintesi)</p> <p>Riduzione di emissioni di gas serra (cessazione o limitazione pratiche agricole)</p> <p>Sequestro di CO2 immobilizzata in biomasse</p> <p>Sequestro di CO2 immobilizzata in biomasse</p>
	11. Conservazione e miglioramento del paesaggio	<p>214.a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica</p> <p>214.a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata</p> <p>214.a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali</p> <p>a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici</p> <p>214.a 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%</p> <p>214.b 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità</p> <p>214.b 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità</p>	<p>Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale</p> <p>Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale</p> <p>Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale</p>

12. Riduzione dell'erosione del suolo		<p>214.a 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica</p> <p>214. a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata</p> <p>214.a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali</p> <p>a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici</p> <p>b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito</p> <p>c. creazione di fasce tampone inerite lungo la rete idrografica</p> <p>214.a 4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità</p> <p>214.a 5 Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20%</p>	<p>Miglioramento della struttura del suolo a seguito dell'incremento della sostanza organica e degli elementi minerali dovuta alla tipologia dei metodi di produzione adottati</p> <p>Sottrazione di terreni dalla coltivazione con conseguente riduzione di fenomeni erosivi</p> <p>Copertura permanente del suolo, con riduzione dei fenomeni erosivi</p> <p>Miglioramento della struttura del suolo a seguito dell'incremento della sostanza organica</p> <p>Copertura permanente del suolo con riduzione dei fenomeni erosivi</p>
---------------------------------------	--	---	---

Trasformazione degli impegni tra azioni della stessa misura

In base all'art. 27 del regolamento CE 1782/2003 art. 27 comma 11 è autorizzata la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno alle seguenti condizioni:

1. Che la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali o per entrambi;
2. Che l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato;
3. Gli impegni di cui trattasi figurino nel programma di sviluppo rurale approvato.

E' autorizzata alle condizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 la trasformazione di qualsiasi impegno relativo ad altre azioni all'azione a.1 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica".

Infatti l'applicazione del metodo dell'agricoltura biologica, escludendo l'impiego dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture e l'adozione di corrette pratiche agronomiche nella gestione delle superfici, comporta indubbi vantaggi ambientali, anche alla luce del fatto che l'impegno interessa tutta la superficie annualmente coltivata.

Combinazione impegni

La combinazione dei vari impegni agroambientali è consentita nei seguenti casi:

1. è ammessa la combinazione di qualsiasi azione con l'azione "Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità";
2. è ammessa la combinazione di diverse azioni, purché non insistano sulla stessa superficie.

4. Descrizione della misura.

La misura si sviluppa in due sottomisure:

214 a Pagamenti Agroambientali;

214 b Conservazione delle risorse genetiche;

Nella sottomisura 214. a sono presenti le seguenti azioni, l'apporto di ciascuna azione al raggiungimento degli obiettivi specifici sopra elencati è illustrato nelle singole schede di azione. Le azioni presenti nella sottomisura 214 a sono le seguenti:

- 214. a 1; Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica – 45%
- 214. a 2; Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata – 30%
- 214. a 3;. Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali – 15%
- 214. a 4;. Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità – 2%
- 214. a 5; Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza media superiore al 20% - 8% .

Le azioni presenti nella sottomisura **214 b Conservazione delle risorse genetiche** sono le seguenti:

- 214. b 1 Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità
- 214. b 2 Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità

Sottomisura 214 a Pagamenti agroambientali

La sottomisura prevede pagamenti per impegni agroambientali, messi in opera volontariamente da agricoltori o altri soggetti gestori del territorio, volti al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati. Gli impegni, di durata quinquennale, sono assunti a fronte della corresponsione di un pagamento forfetario versato annualmente per compensare i costi aggiuntivi ed i minori ricavi sostenuti dal beneficiario nel rispettare i disciplinari di produzione o le condizioni previste nell'ambito delle diverse azioni agroambientali descritte di seguito.

a. 1 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate (es. avvicendamenti, rotazioni, sovesci, fasce inerbite ecc.). Gli aderenti all'azione devono pertanto impegnarsi per un quinquennio al rispetto dei vincoli previsti dal Reg. CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR (vedi tabella successiva), in collegamento con i diversi vantaggi ambientali attesi.

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate	Diminuzione dell'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema a seguito della riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti e dell'impiego di prodotti a minore impatto.
7. Promozione del risparmio idrico	Diminuzione dei volumi idrici impiegati in collegamento con i diversi ordinamenti colturali adottati, che prevedono l'avvicendamento obbligatorio con colture non irrigue
8. Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici	Diminuzione dell'impatto sulle acque delle pratiche agricole a seguito della riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici	Riduzione di emissioni di gas serra (minor meccanizzazione e minor impiego di prodotti chimici di sintesi)
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio	Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale
12. Riduzione dell'erosione del suolo	Miglioramento della struttura del suolo a seguito dell'incremento della sostanza organica e degli elementi minerali dovuta alla tipologia dei metodi di produzione adottati

5.a.1 Localizzazione degli interventi.

Considerata la molteplicità delle finalità perseguite dall'azione, l'intervento è ammissibile su tutto il territorio regionale, con priorità nelle aree qui sotto riportate:

- Sic e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale; zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- Zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- Zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- Eventuali ulteriori zonizzazioni definite in base a future applicazioni di direttive/atti in materia di impiego di prodotti fitosanitari (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006)

6.a.1 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

L'impegno di durata quinquennale deve interessare l'intera superficie agricola coltivata annualmente dal beneficiario, corrispondente a tutta la superficie coltivata in possesso dello stesso e facente capo all'UTE per cui è stato assunto l'impegno.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro, eccettuato le categorie di coltura 'ortive', per la quale il limite minimo è di mezzo ettaro.

7.a.1 Beneficiari.

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole

8.a.1 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

Colture annuali:	euro 600 per ettaro
Colture perenni specializzate:	euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Introduzione	Mantenimento
VITE	720	650
OLIVO	600	500
FRUTTIFERI - VIVAISMO	840	700
CEREALI	160	150
MAIS	250	230
INDUSTRIALI E OLEAGINOSE	150	140
LEGUMINOSE DA GRANELLA	115	100
FORAGGERE	125	125
POMODORO DA INDUSTRIA	480	390
ORTIVE	480	390

a 2 Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata

L'azione ha la finalità di sostenere l'introduzione e/o il mantenimento dei metodi dell'agricoltura integrata, così come definita in regione Toscana dalla l.r. 15/04/1999 n.25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole" che istituisce un marchio 'Agriqualità' per identificare i prodotti ottenuti secondo metodi a minor impatto ambientale. L'esigenza di sostenere in Toscana l'adozione di pratiche di agricoltura integrata deriva dalla necessità di ridurre l'impatto ambientale delle pratiche agricole, in particolare nelle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati, in quelle in cui necessario salvaguardare le risorse idriche e in quelle di maggior pregio ambientale, in cui è particolarmente importante proteggere la biodiversità.

Di seguito si riporta una sintesi del collegamento tra obiettivi specifici del PSR per l'Asse 2 e dei vantaggi ambientali attesi in relazione all'azione a.2:

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate	Diminuzione dell'impatto sulla biodiversità a livello di agroecosistema a seguito della riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti e della loro maggiore selettività e minor nocività.
7. Promozione del risparmio idrico	Diminuzione dei volumi idrici impiegabili a causa dell'obbligo di avvicendamento delle colture
8. Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici	Diminuzione dell'impatto sulle acque delle pratiche agricole a seguito della riduzione nell'uso di fitofarmaci e fertilizzanti
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici	Riduzione di emissioni di gas serra (minor meccanizzazione e minor impiego di prodotti chimici di sintesi)
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio	Diffusione di pratiche agricole che privilegiano la conservazione del paesaggio rurale
12. Riduzione dell'erosione del suolo	Miglioramento della struttura del suolo a seguito dell'incremento della sostanza organica e degli elementi minerali dovuta alla tipologia dei metodi di produzione adottati

La Regione Toscana ha codificato il metodo di produzione integrata, con la L.R. 25/1999, il cui regolamento di attuazione (r.r. n.47/2004) è stato notificato all'Unione Europea quale norma tecnica comunitaria ai sensi della Dir 98/34 CE, e con la stessa legge istituisce un marchio collettivo di processo denominato "Agriqualità", che identifica i prodotti agroalimentari ottenuti con il metodo di produzione integrata.

La produzione integrata prevede l'utilizzo di tecniche compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate ad un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, privilegiando le pratiche produttive ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente.

Già dalla conclusione dell'applicazione del Reg. CEE n. 2078/92 la Regione Toscana ha individuato in questo metodo di produzione ecocompatibile una modalità, per ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, più efficace ed innovativa rispetto all'approccio della sola lotta guidata o difesa integrata delle colture.

I principi generali delle produzioni integrate (notificati alla UE quali norma tecnica comunitaria ai sensi della Dir 98/34 CE), concernenti sia le produzioni vegetali che animali e le successive fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari, dettano un insieme di indicazioni relative allo svolgimento di quelle fasi di produzione/allevamento e di trasformazione più significative, allo scopo di rendere compatibile la conduzione dell'impresa agricola e i processi di lavorazione con gli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali, con l'applicazione delle normative in materia ambientale e con una maggiore attenzione alla tutela della salute dei consumatori.

L'approccio al sistema della produzione integrata prevede la regolamentazione degli aspetti fondamentali dei processi produttivi nell'ambito di specifici disciplinari, composti da principi generali e da schede tecniche applicative, rivolti a tutti gli attori della filiera produttiva fino alla distribuzione. Ne discende che sono trattati quegli elementi ritenuti qualificanti sia per le operazioni agronomiche (avvicendamento, scelta delle sementi o varietà resistenti, ecc.), sia per gli interventi di difesa fitosanitaria (determinazione della soglia di intervento, elenco dei prodotti ammessi, numero di trattamenti ammessi, ecc.) e di controllo delle infestanti che per gli interventi di conservazione e trasformazione.

I Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata (Allegato 2) sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e, rispetto a questi, vanno a costituire gli impegni ulteriori richiesti dalla misura 214, azione a.2 "Agricoltura integrata" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005).

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle disposizioni previste nei disciplinari è obbligatoria una tenuta documentale compilando appositi registri soggetti a ispezione dell'organismo di controllo e vigilanza operata dalla Regione, il sistema di controllo è simile a quello dell'agricoltura biologica, infatti è basato su organismi di certificazione terzi autorizzati e sottoposti alla sorveglianza della Regione stessa.

Il maggior sviluppo possibile dei metodi di produzione ecocompatibili, come quello dell'agricoltura biologica e di quella integrata, è giustificato come sottolineato nell'"Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza" (v. cap. 3.1), dalla presenza diffusa su vaste aree della Regione di problematiche ambientali preoccupanti quali l'erosione e la perdita di fertilità del suolo, la presenza nelle falde acquifere di inquinanti derivanti anche dai fertilizzanti e dai prodotti fitosanitari.

Dove le criticità ambientali acquisiscono una particolare rilevanza pubblica è necessario favorire le assunzioni di impegni connessi ai disciplinari dell'agricoltura integrata, indipendentemente dalla contestuale certificazione o meno del processo produttivo. Si tratta delle aree protette regionali e statali, dei SIC e ZPS, delle zone vulnerabili da nitrati, di altre zone sensibili dal punto di vista delle risorse idriche, che complessivamente ricoprono circa il 20% del territorio regionale.

L'interesse specifico della Regione a promuovere l'azione 214 a.2 su tutto il territorio regionale deriva dalla constatazione che sin dall'attuazione delle prime Misure di accompagnamento della PAC (Regg. CEE 2078, 2079, 2080 e 2081 del 1992) la cosiddetta "agricoltura integrata" ha fatto "da trampolino" alla diffusione dell'agricoltura biologica, già regolamentata a livello Comunitario. Nelle misure agroambientali erano coinvolte nel 1999 12.484 aziende per l'agricoltura integrata e solo 484 aziende per quella biologica.

Il successo di quella programmazione, sancito con l'adesione di migliaia di aziende alle misure agroambientali, non ha però sortito l'effetto di una effettiva e consolidata affermazione del metodo dell'agricoltura integrata.

Nella scorsa programmazione il legame stretto, anzi l'identità, tra i disciplinari della Misura 6.2 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 e quelli definiti in base alla legge regionale n. 25/99 (marchio agriqualità) sono stati la chiave di successo della Misura, il cui risultato è l'aver sostenuto migliaia di aziende nell'adozione di tecniche agricole maggiormente ecocompatibili, nonostante solo un ristretto numero di aziende sia entrata nel sistema di controllo previsto dalla L.R 25/99. In questo periodo 3.524 aziende hanno aderito alla misura 6.2 per l'agricoltura integrata a fronte di 1.770 aziende aderenti alla misura 6.1 per l'agricoltura biologica.

Le norme contenute nelle schede di difesa e di diserbo sono approvate dal Comitato Difesa Integrata istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31/01/2005.

Sintesi degli impegni previsti

Di seguito vengono riportati in maniera schematica gli impegni previsti dai 'Principi generali della Regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata' allegati al presente PSR.

- 1) Scelta del terreno. Al fine di ridurre i rischi di erosione è vietata la coltivazione di colture sarchiate laddove la pendenza media dei terreni sia superiore a 15%, mentre per le colture arboree sono previste limitazioni all'esecuzione delle operazioni colturali.
- 2) Successioni colturali. Si esclude tutte quelle successioni che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno e sugli equilibri ambientali. Ne consegue che per ciascuna coltura erbacea disciplinata sono prescritti gli intervalli minimi prima del suo ritorno sullo stesso appezzamento e in certi casi sono espressamente vietati alcuni avvicendamenti.

- 3) Lavorazioni e cure colturali. Per la salvaguardia ed il miglioramento della fertilità del terreno sono indicati dei vincoli, delle limitazioni o delle esclusioni allo svolgimento delle operazioni colturali.
- 4) Fertilizzazione.
- 5) Vengono individuate, attraverso l'adozione del metodo del bilancio, le esigenze nutrizionali limitatamente all'azoto, fosforo e potassio delle varie colture. Per rendere razionale l'impiego dei fertilizzanti sono previste alcune limitazioni o esclusioni degli interventi.
- 6) Irrigazione. Le pratiche irrigue devono essere realizzate adottando modalità che consentano un risparmio della risorsa acqua e ne tutelino le caratteristiche qualitative superficiali e sotterranee.
- 7) Criteri per la difesa e per il controllo delle infestanti. Le norme previste tengono conto dei seguenti criteri:
 - selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
 - limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
 - per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
 - limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile,
 - assenza di deroghe rispetto a quanto previsto all'interno dei disciplinari.
- 8) Tenuta documentale in appositi registri. Per dare evidenza dell'applicazione delle norme previste nei disciplinari lo svolgimento delle operazioni colturali deve essere correttamente annotato nell'apposito registro degli interventi colturali, oltre alla compilazione del registro di magazzino e alla conservazione della documentazione fiscale degli acquisti, delle autocertificazioni e dei certificati richiesti.

Gli impegni elencati ai punti precedenti (punti da 1 a 7) sono considerati nel calcolo dell'ammontare unitario dei pagamenti per le singole categorie di coltura secondo la tabella sotto riportata.

Nella tabella si evidenzia anche il collegamento tra gli impegni aggiuntivi previsti dai disciplinari di agricoltura integrata, e l'atto o la norma di riferimento indicati dalla baseline.

Impegni aggiuntivi	Colture soggette ad impegno aggiuntivo	Riferimento alla Baseline per il calcolo dei pagamenti
1 Scelta del terreno	Vite, Fruttiferi, Mais (da granella), Pomodoro da industria, Ortaggi	D Norma 1.1 Erosione
2 Successioni colturali	Non considerato	
3 lavorazioni e cure colturali	Cereali a paglia, Fruttiferi, Mais (da granella), Industriali, Foraggiere	E Norma 2.1 Sostanza Organica
4 Fertilizzazione	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali	B Direttiva nitrati
4 Fertilizzazione	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali, Olivo, Foraggiere, Pomodoro da industria, Fruttiferi, Ortaggi, Proteiche Vite	F Fertilizzazione
5 Irrigazione	Vite, Fruttiferi, Mais (da granella), Ortaggi	H Irrigazione
6 Difesa e controllo	Cereali a paglia, Vite, Mais da granella, Pomodoro da industria, Ortaggi, Fruttiferi, Olivo	C Uso fitofarmaci
7 Tenuta documentale	Cereali a paglia, Vite, Olivo, Fruttiferi, Mais (da granella), Pomodoro da industria, Proteiche, Foraggiere, Industriali, Ortaggi	G Uso Fitosanitari
7 Tenuta documentale	Cereali a paglia, Mais (da granella), Industriali, Olivo, Foraggiere, Pomodoro da industria, Fruttiferi, Ortaggi, Proteiche Vite	F Fertilizzazione

Sistema di controllo degli impegni dell'agricoltura integrata

Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari sono verificabili attraverso:

1. il controllo di una corretta tenuta del registro aziendale delle Operazioni di Produzione;
2. l'inventario della consistenza del magazzino aziendale e la corretta tenuta del Registro di Magazzino;
3. la verifica documentale relativa agli acquisti di fertilizzanti e fitofarmaci;

4. il raffronto delle registrazioni di impiego dei prodotti con le prescrizioni limitanti previste dai disciplinari di produzione;
5. la verifica in campo di elementi riscontrabili oggettivamente (quali diserbo, lavorazioni del terreno, trattamenti insetticidi), da rilevare anche mediante fotografia;
6. il prelievo ed analisi di parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi.

I Registri delle Operazioni di Produzione e di Magazzino sono resi disponibili dall'organismo preposto al controllo Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e in presenza di operatori appartenenti al sistema del marchio Agriqualità dall'Organismo terzo autorizzato dalla Regione a svolgere attività di controllo. I registri devono essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli.

I beneficiari sono tenuti ad applicare e documentare le attività di autocontrollo sui requisiti previsti dai disciplinari di produzione integrata utilizzando i registri aziendali che costituiscono la base informativa del sistema di controllo e per tale motivo devono essere conservati in azienda ed aggiornati entro 15 giorni. Nel Registro delle Operazioni di Produzione devono essere registrati tutti gli interventi relativi all'intero ciclo produttivo di tutte le colture praticate in azienda, è prevista inoltre la registrazione anche di eventuali interventi per usi extraagricoli.

La tenuta del Registro di Magazzino permette la verifica tra le quantità dei prodotti acquistati o detenuti e le quantità utilizzate. E' inoltre obbligatoria la registrazione dei prodotti detenuti ma non ammessi che devono essere posti in un apposito spazio fisicamente distinto da quello adibito ai prodotti ammessi e per gli operatori appartenenti al sistema del marchio Agriqualità la possibilità di detenere prodotti non ammessi solo per 12 mesi dopo la concessione del marchio.

I beneficiari hanno l'obbligo di conservare la documentazione fiscale e metterla a disposizione in fase di controllo.

I sopralluoghi svolti in momenti opportuni possono attraverso il controllo visivo confermare o meno la veridicità di quanto riportato nei registri e più in generale confermare o meno il corretto comportamento del beneficiario.

Infine le analisi delle parti vegetali per la ricerca di eventuali principi attivi non ammessi completano il quadro dell'attività di controllo.

5.a.2 Localizzazione degli interventi.

L'azione a.2 è attivabile su tutto il territorio regionale con le seguenti priorità:

- Sic e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- eventuali ulteriori zonizzazioni definite in base a future applicazioni di direttive/atti in materia di impiego di prodotti fitosanitari (zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006).

6.a.2 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.

L'impegno deve interessare l'intera superficie agricola coltivata annualmente; i pagamenti sono limitati alle sole superfici effettivamente possedute dal richiedente.

La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad un ettaro eccettuato per le categorie di coltura "ortive" per la quale il limite minimo è di mezzo ettaro.

I beneficiari sono tenuti a adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata, alla tenuta della documentazione e alla conseguente registrazione di tutte le operazioni colturali.

In relazione alle finalità della presente azione è prevista una priorità per le domande coerenti con gli obiettivi e gli strumenti regionali più sopra descritti.

7.a.2 Beneficiari.

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori di aziende agricole

8.a.2 Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti/tassi di contribuzione

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia di coltura effettuata nel rispetto dei seguenti massimali:

- Colture annuali: euro 600 per ettaro
- Colture perenni specializzate: euro 900 per ettaro

I premi, espressi in euro/anno/ettaro e suddivisi per categoria di coltura sono i seguenti:

COLTURE	Max euro/ha
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTIFERI - VIVAISMO	420
CEREALI	100
MAIS	130
INDUSTRIALI EOLEAGINOSE	80
LEGUMINOSE DA GRANELLA	70
FORAGGERE	60
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE	280

a 3 Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali

L'Azione prevede un impegno di durata minima quinquennale per l'attuazione di interventi volti a recuperare o conservare l'identità dei paesaggi e/o le risorse ambientali. Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici;
- b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito;
- c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica;
- d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica.

Di seguito si riporta una sintesi del collegamento degli interventi dell'Azione con gli obiettivi specifici del PSR per l'Asse 2, e dei vantaggi ambientali attesi:

Obiettivi specifici PSR	Interventi – Azione 214. a3	Vantaggi ambientali
6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate	a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	- Conservazione, miglioramento e interconnessione di habitat naturali - Incremento delle aree rifugio per l'alimentazione della fauna
7. Promozione del risparmio idrico	b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	- Cessazione delle pratiche irrigue
8. Riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici	a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	- sottrazione di terreni dalla coltivazione e creazione di barriere naturali alla diffusione degli inquinanti
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici	a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito d. colture per l'alimentazione della fauna selvatica	- Riduzione di emissioni di gas serra (cessazione o limitazione pratiche agricole) - Sequestro di CO2 immobilizzata in biomasse
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio	a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici	- Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale
12. Riduzione dell'erosione del suolo	a. frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici b. sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito c. creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica	- sottrazione di terreni dalla coltivazione con conseguente riduzione di fenomeni erosivi - Copertura permanente del suolo

5.a 3 Localizzazione degli interventi

La localizzazione è specificata all'interno delle schede descrittive degli interventi.

6. a 3 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Gli interventi sono ammissibili solo se inseriti nella programmazione specifica delle Province o Comunità montane competenti per territorio.

Il sostegno è limitato ad interventi realizzati su terreni agricoli, cioè quei terreni che:

- risultano classificati come seminativi o come colture permanenti, ad esclusione degli oliveti, dei pascoli e dei prati permanenti;
- siano stati soggetti a coltivazione continuativamente nei due anni precedenti quello di presentazione della domanda di contributo. Si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione culturale;
- siano stati comunque coltivati nel corso della campagna agricola 2006-2007, si considerano coltivati i terreni a riposo per normale rotazione culturale.

I premi sono esclusivamente collegati al mancato reddito dei terreni su cui sono realizzati gli interventi a fini di incremento della biodiversità o a fini paesaggistici, le eventuali opere ivi realizzate possono essere remunerate con la misura 216 'Sostegno agli investimenti non produttivi', qualora pertinenti ed ammissibili.

7. a 3 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, enti pubblici gestori del territorio.

L'azione si articola nei seguenti interventi:

Intervento a - Frammentazione dell'uso del suolo e costituzione di corridoi ecologici

Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Diversificazione del paesaggio rurale per migliorare la funzionalità ecologica e l'impatto paesaggistico visivo e di contesto, mediante la conversione di terreni agricoli coltivati di pianura, oppure inclusi nella Rete Natura 2000 o in aree protette, in elementi naturali e seminaturali permanenti o in altri elementi tipici dell'agroecosistema e del paesaggio agrario.

Descrizione dell'impegno

Sono previste due tipologie di intervento:

- 1) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole per le superfici interessate dagli investimenti non produttivi di cui all'azione 3) della misura 216 per gli interventi di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione dei muretti a secco
- 2) la compensazione del mancato reddito derivante dalle attività agricole a seguito della creazione o dell'incremento, in zone di pianura che non rientrano nella Rete Natura 2000 o in aree protette, di:
 1. siepi arbustive (di larghezza massima pari a 5 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura) e siepi alberate (di larghezza massima pari a 20 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura), aventi anche finalità di fasce tampone per ridurre il fenomeno di trasporto di elementi inquinanti di vario tipo, per l'abbattimento del rumore o per il mascheramento di infrastrutture o strutture ad uso industriale o commerciale pre-esistenti;
 2. gruppi arborei di superficie inferiore a 0,2 ha, separati da altre superfici boschive da una fascia larga almeno 20 metri;
 3. filari singoli o doppi di specie arboree non da frutto (per una larghezza massima di 20 metri calcolata in base alla proiezione delle chiome della vegetazione matura);
 4. vegetazione riparia in una fascia di almeno 10 metri dalla sponda fluviale;
 5. stagni, laghetti e altre aree umide per una superficie compresa tra 0,25 e 1 ha.

Il beneficiario si impegna per un periodo di 10 anni a rispettare le seguenti condizioni:

- non distribuire sulle superfici interessate fertilizzanti, reflui zootecnici o fitofarmaci nel periodo di impegno;
- impiegare materiale vegetale di propagazione certificato;
- usare specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato;
- impiegare almeno 4 diverse specie arbustive e/o arboree nella creazione di siepi;
- eventuali superfici a bosco situate nelle vicinanze devono essere separate da una striscia coltivata.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi creati previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Localizzazione

La tipologia di intervento di cui al punto 1) è ammessa nei siti della rete NATURA 2000 designati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, così come definiti dall'art.2 della LR 56/00 e riportati nell'Allegato D della medesima legge e successive modifiche e nei siti di elevato pregio naturale. Per siti di elevato pregio naturale si intendono le aree protette e le relative aree contigue così come definite dalla normativa nazionale e regionale (L 394/91 e LR 49/95).

La tipologia di intervento di cui al punto 2) è ammessa solamente nelle zone di pianura su tutto il territorio regionale che non rientrano nell'ambito di applicabilità della tipologia di intervento di cui al punto 1).L'esatta ubicazione delle aree ammissibili è indicata dalle Province o dagli Enti di gestione delle aree protette.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile, e enti pubblici gestori del territorio.

Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura 286,00 €/Ha/anno;
- Collina 212,00 €/Ha/anno;
- Montagna 104,00 €/Ha/anno

Intervento b - Sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito**Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti**

L'emergenza derivante dal processo di inquinamento delle falde acquifere può trovare un contributo alla sua mitigazione eliminando alcune fonti di inquinamento, principalmente dovute all'apporto di nitrati, derivanti dalla pratica agricola.

Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nel sospendere ogni pratica agricola all'interno di terreni coltivati di almeno 1 ha di superficie.

Il beneficiario si impegna a non effettuare:

- concimazioni;
- trattamenti fitosanitari;
- diserbi chimici;
- lavorazioni del terreno;
- pascolo.

È ammesso soltanto lo sfalcio meccanico o manuale delle specie spontanee una volta nel periodo primaverile ed una volta in quello estivo.

Localizzazione

L'intervento è limitato:

- ai SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- alle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- alle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006.

Sono esclusi i terreni soggetti al ritiro della produzione ai sensi del reg. CE n. 1782/03 o del reg. CEE n. 2078/92.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile, e enti pubblici gestori del territorio.

Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente azione. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura	286,00 €/Ha/anno;
- Collina	212,00 €/Ha/anno;
- Montagna	104,00 €/Ha/anno

Intervento c – Creazione di fasce tampone inerbite lungo la rete idrografica

Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Limitare lo scorrimento superficiale delle acque mediante la costituzione ed il mantenimento di fasce tampone lungo le linee di deflusso delle acque meteoriche con specie erbacee ad elevata capacità drenante ed assorbente per ridurre la movimentazione nel reticolo idrografico (fossi, scoline e corsi d'acqua) dei composti organici ed inorganici lisciviabili che contribuiscono all'eutrofizzazione delle acque e ridurre l'erosione.

Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede la sospensione di ogni pratica agricola su superfici ordinariamente utilizzate e il rilascio di una fascia tampone, mantenuta con una copertura vegetale permanente del terreno costituita da idonee specie erbacee (anche spontanee), per una ampiezza di:

- 10 metri dal bordo di scoline e fossi confinanti con terreni agricoli coltivati;
- 20 metri dal bordo di corsi d'acqua non significativi confinanti con terreni agricoli coltivati;
- 30 metri dal bordo di corsi d'acqua significativi confinanti con terreni agricoli coltivati.

Il beneficiario si impegna a gestire il cotico erboso mediante:

- sfalci periodici,
- eventuali irrigazioni di soccorso nel periodo di impianto,
- semine per integrare il cotico laddove insufficiente.

Il beneficiario si impegna inoltre a non effettuare nella fascia tampone:

- concimazioni;
- trattamenti fitosanitari;
- diserbi chimici;
- lavorazioni del terreno;
- pascolo.

Localizzazione

L'intervento è limitato:

- ai SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- alle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- alle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile e enti pubblici gestori del territorio.

Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente sottomisura. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- Pianura	286,00 €/Ha/anno;
- Collina	212,00 €/Ha/anno;
- Montagna	104,00 €/Ha/anno

Intervento d - Colture per l'alimentazione della fauna selvatica

Obiettivi e vantaggi ambientali perseguiti

Favorire la diversità biologica fornendo alla fauna selvatica risorse alimentari e tutelando la qualità delle acque mediante la riduzione dell'uso di composti azotati e fosfatici.

Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede i seguenti interventi:

1. realizzazione di colture a perdere (sorgo, saggina, grano, orzo, girasole, favino in miscuglio di due o più specie) da rilasciarsi in campo per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, su terreni agricoli di superficie minima pari ad 1 ha (anche non in un unico appezzamento). La superficie ammessa non può essere superiore ai 50 ha per azienda non accorpata e ogni singolo appezzamento non può essere superiore ai 2 ettari.;
2. rilascio di fasce perimetrali di colture agricole (foraggere, cereali ecc..) di larghezza compresa tra 10 e 20 metri per l'alimentazione della fauna selvatica, attuate senza impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. La lunghezza delle fasce deve essere di almeno 50 metri;

Il beneficiario non può variare nel periodo di impegno la superficie ma può interessare particelle diverse della stessa azienda. Il beneficiario si impegna a non effettuare sui terreni oggetto di impegno:

- diserbi chimici;
- concimazioni;
- pascolo.

Localizzazione degli interventi

Tutto il territorio regionale con priorità:

- ai SIC e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- alle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- alle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006.

Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del codice civile, singoli o associati, enti pubblici gestori del territorio.

Forma del sostegno, modulazione dei premi/pagamenti

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente per compensare il minor reddito derivante dal mancato impiego a fini produttivi dei terreni agricoli interessati conseguentemente all'adesione alla presente sottomisura. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla zona altimetrica in cui sono localizzate le superfici oggetto di impegno. I pagamenti, espressi in €/anno/ettaro per zona altimetrica, sono i seguenti:

- | | |
|------------|-------------------|
| - Pianura | 286,00 €/Ha/anno; |
| - Collina | 212,00 €/Ha/anno; |
| - Montagna | 104,00 €/Ha/anno |

a 4 - Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l'impiego di ammendanti compostati di qualità

L'Azione ha la finalità di estendere sul territorio regionale l'impiego di ammendanti compostati di qualità derivanti dal recupero di scarti organici prodotti dalle attività antropiche (a seguito di un processo di maturazione idoneo a renderli compatibili con l'uso agricolo). Tale finalità concorre al contenimento dell'erosione, al mantenimento della fertilità ed all'incremento del contenuto idrico dei suoli. L'impegno concorre inoltre anche al sequestro di anidride carbonica dall'atmosfera.

Sintesi del collegamento tra obiettivi specifici del PSR per l'Asse 2 e i vantaggi ambientali attesi:

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
7. Promozione del risparmio idrico	- Aumento della disponibilità idrica del suolo
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici	- Sequestro di CO2 immobilizzata in biomasse (vegetale e animale)
12. Riduzione dell'erosione del suolo	- Miglioramento della struttura del suolo a seguito dell'incremento della sostanza organica

5.a.4 Descrizione dell'impegno

L'impegno, di durata quinquennale, prevede l'apporto di ammendante compostato verde (ACV) o di ammendante compostato misto (ACM), secondo la classificazione prevista dal Decreto Legislativo n.217 del 29 aprile 2006 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti", su terreni agricoli con contenuto in sostanza organica inferiore al 2% (livello minimo per garantire la buona funzionalità dei suoli agricoli regionali).

Il beneficiario si impegna:

- a presentare un'analisi dei terreni per i quali chiede il contributo idonea a evidenziare la quantità media di sostanza organica prima dell'impegno ed al termine dell'impegno;
- a presentare un piano di fertilizzazione di durata quinquennale per l'integrazione dei livelli di N, P e K apportati dal compost, da avviare nel primo anno nel rispetto dei quantitativi massimi ammissibili per le ZVN;
- ad apportare annualmente un quantitativo di compost corrispondente ad una quantità di sostanza secca pari ad un minimo di 2,5 t/ha.
- a interrare tutti i residui colturali;
- a limitare la profondità di lavorazione a 0,30 m di profondità;
- a evitare il ristoppio sulle superfici soggette ad impegno.

6.a.4 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

I terreni ad impegno possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale, rispettando però la superficie a contributo minima indicata in domanda iniziale.

Sono esclusi dal beneficio i terreni già in possesso delle percentuali minime di s.o..

7.a.4 Localizzazione

L'intervento è ammissibile su tutto il territorio regionale con priorità per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 152/2006 e per le zone soggette ad erosione.

8.a.4 Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile e enti pubblici gestori del territorio.

9.a.4 Entità e intensità dell'aiuto

Il sostegno, volto a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'adesione all'azione, è pari ad un importo massimo di euro 240 per ettaro/anno.

a 5 - Inerbimento di seminativi e colture arboree nelle superfici con pendenza superiore al 20%

L'azione è volta ad introdurre pratiche per limitare i fenomeni di erosione idrica accelerata dei terreni agricoli soggetti a rischio di erosione. Tali fenomeni possono essere efficacemente contrastati attraverso la copertura

vegetale con specie erbacee annuali e perenni in grado di contribuire al contenimento dell'erosione idrica e che possono contribuire contemporaneamente al mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio ed all'incremento di aree rifugio per la fauna.

Sintesi del collegamento tra obiettivi specifici del PSR per l'Asse 2 e i vantaggi ambientali attesi:

Obiettivi specifici PSR	Vantaggi ambientali
6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate	- Incremento delle aree rifugio per l'alimentazione della fauna
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio	- Mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio rurale
12. Riduzione dell'erosione del suolo	- Copertura diretta del suolo

5.a.5 Descrizione dell'impegno

L'azione prevede due tipologie di impegno di durata quinquennale e su una superficie minima di 1 ha:

1. inerbimenti che garantiscano la copertura del terreno durante il periodo autunno-invernale di seminativi altrimenti lasciati privi di copertura.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale per il periodo autunno-invernale, seminando entro il 15 di ottobre e mantenendo la copertura almeno fino al 15 di febbraio;
- non effettuare, nel periodo in cui è presente la copertura vegetale:
 - alcuna concimazione azotata;
 - trattamenti fitosanitari;
 - diserbi chimici (fatta eccezione per l'impiego di disseccanti al termine del periodo di copertura per la preparazione del terreno per la coltura successiva);
 - pascolo.
- Interrare al termine del periodo di copertura i residui vegetali;
- a evitare il ristoppio sulle superfici soggette ad impegno.

2. inerbimenti permanenti interfila in vigneti, oliveti e frutteti.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere una idonea copertura vegetale permanente (anche mediante inerbimento spontaneo) sia sulla fila sia sull'interfila;
- non effettuare diserbi chimici nel periodo di impegno.

6.a.5 Localizzazione

Gli interventi sono ammissibili su tutto il territorio regionale con priorità:

- ai Sic e ZPS individuate ai sensi delle direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE e alle aree protette e ai SIR (Siti di Importanza Regionale ai sensi della l.r. 56/2000) ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dalla Regione ai sensi della Dir.91/676/CEE "Direttiva nitrati";
- alle zone di protezione delle acque sotterranee individuate dalla regione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006, intese come aree di ricarica della falda, emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva.
- alle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano individuate dalla Regione (o dalle autorità da questa delegate) ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
- zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 93 del D.lgs 152/2006.

7.a.5 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

I terreni interessati devono avere una pendenza media pari o superiore al 20%.

La pendenza si riferisce all'unità colturale e va calcolata considerando la media di tre misure significative effettuate sull'appezzamento. Se l'unità colturale è superiore a 10 ha, deve essere suddivisa in parti inferiori e si procede, per ognuna di queste parti, al calcolo della pendenza media con le modalità di cui sopra.

Sono escluse le fasce di rispetto obbligatorie previste dalla condizionalità.

8.a.5 Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art.2135 del Codice Civile e enti pubblici gestori del territorio.

9.a.5 Entità e intensità dell'aiuto

Il sostegno prevede:

150 €/ha per l'impegno 1

100 €/ha per l'impegno 2

Sottomisura 214 b Conservazione delle risorse genetiche

Premessa

Per le sue caratteristiche podologiche, climatiche e orografiche la Toscana è caratterizzata da una grande varietà di ambienti nei quali nel corso del tempo l'uomo ha selezionato sia specie vegetali che razze animali che si sono di pari passo integrate con le tradizioni alimentari locali, diventandone spesso l'espressione qualitativa più profonda e conosciuta.

L'orientamento produttivistico dell'agricoltura ha quasi spazzato via questo patrimonio di ecotipi locali, contribuendo inoltre a omologare e semplificare il paesaggio. Alcune razze animali locali, per la loro rusticità, sono poi fortemente legate agli ambienti di origine, di cui sfruttano pascoli ed altre risorse che altrimenti sarebbero abbandonate con influssi negativi anche a livello ambientale.

E' inoltre da considerare che senza un intervento di sostegno la maggior parte di queste risorse genetiche sarebbero presto destinate a scomparire con un enorme perdita di storia, cultura e biodiversità.

Al fine di disciplinare la conservazione delle risorse genetiche la Toscana ha emanato la legge regionale n. 64/2004 "Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale" che ha sostituito la precedente legge regionale n. 50/1997 "Tutela delle risorse genetiche autoctone".

La LR 64/2004 prevede un sistema di tutela delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale basato sui seguenti strumenti:

- Repertori regionali nei quali sono iscritte, previo parere di apposite commissioni tecnico-scientifiche, le razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, con distinzione di quelle a rischio di estinzione;
- Banca regionale del germoplasma, articolata in varie sezioni, preposta alla conservazione "ex-situ" delle risorse genetiche;
- Coltivatori custodi, preposti alla conservazione "in situ" delle risorse genetiche;
- Rete regionale di conservazione e sicurezza della quale fanno parte la Banca regionale del germoplasma, i Coltivatori custodi e altri soggetti impegnati nella conservazione delle risorse genetiche regionali.

Attualmente sono 501 i vegetali iscritti nei repertori a rischio di estinzione mentre 16 le specie animali di interesse zootecnico alcuni di questi sulla soglia dell'estinzione e con problemi di consanguineità.

La LR 64/2004 prevede, inoltre, l'istituzione di un Contrassegno regionale da apporre sui prodotti ottenuti da varietà o razze locali ai fini della valorizzazione delle risorse genetiche regionali.

Obiettivi ambientali

La sottomisura 214 b contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale, costituito da varietà vegetali e razze animali spesso a rischio di estinzione.

Le finalità della LR 64/2004 si inquadrano nel contesto generale dello sviluppo sostenibile e consistono nella conservazione, sia "in situ" che "ex situ", e nella valorizzazione delle risorse genetiche locali di interesse agrario, zootecnico e forestale, con particolare riguardo per quelle a rischio di estinzione.

b 1 - Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di capi appartenenti ad una o più razze in pericolo di estinzione, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla l.r. 64/2004. In tale

ambito le razze - popolazioni in pericolo di estinzione che risultano allevate nella regione sono state divise in "Razze - popolazioni allo stato di reliquia", con una consistenza inferiore a 1000 fattrici. Per le razze autoctone "reliquia" l'impegno, oltre al mantenimento dei soggetti allevati, prevede anche il rispetto di un programma di accoppiamenti, predisposto da un organismo competente con adeguati criteri scientifici

Elenco delle razze interessate:

Specie Bovina	Specie equina	Specie suina	Specie asinina
Garfagnina	Monterufolino	Cinta senese	Asino dell'Amiata
Pontremolese			
Mucca Pisana			
Calvana			

Specie ovina

Garfagnina Bianca	"
Pomarancina	

Consistenza delle razze autoctone "Reliquia" al 31.12.2000 ed al 31.12.2006.

Specie e Razza	N. Capi		Vacche, Scrofe O Fattrici		n. Allevamenti	
	2000	2006	2000	2006	2000	2006
Bovina Garfagnina	373	194	170	154	64	18
Bovina Pontremolese	40	21	18	14	3	2
Bovina Mucca Pisana	240	428	109	200	19	18
Bovina Calvana	174	529	82	326	10	25
Bovina Maremmana		1865		754		37
Suina Cinta Senese	1200	1725	400	1467	80	168
Equina Maremmano		3993		2755		1454
Equina Monterufolino	95	110	33	70	15	17
Asinina Amiata	465	597	450	380	70	155
Ovina Pomarancina		599		381		22
Ovina Garfagnina Bianca		286		265		7
Ovina Zerasca		2050		1650		48

Accanto alla razza si riportano le consistenze delle femmine da riproduzione al 31.12.2006; queste consistenze sono da considerarsi a livello europeo in quanto le razze in questione si trovano esclusivamente all'interno della Regione Toscana.

5.b.1 Impegni

Gli impegni, di durata quinquennale, consistono in:

- allevamento in purezza "in situ" da parte degli allevatori beneficiari dei riproduttori acquistati con il contributo finanziario;
- rispetto di un programma di accoppiamento stabilito dai Registri Anagrafici di razza o da soggetti scientifici .

6.b.1 Vantaggi ambientali

I vantaggi ambientali connessi all'attuazione della misura consistono soprattutto nella conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, e in particolare di quelle a rischio di estinzione, e nella tutela della biodiversità agraria e forestale.

7.b.1 Localizzazione degli interventi.

Tutto il territorio regionale.

8.b.1 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso.

Tutti i capi ammessi a premio devono essere iscritti al Registro Anagrafico ove esistente.

9.b.1 Beneficiari

Imprenditori agricoli ai sensi del Codice civile, singoli ed associati, enti pubblici gestori del territorio

10.b.1 Forma del sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione all'azione. La modulazione dei pagamenti per UBA è la seguente:

200 euro per UBA per razze con consistenza > a 200 UBA;

per le seguenti razze la cui consistenza tende ad una erosione complessiva che rischia di portarle alla scomparsa (consistenza < a 200 UBA)

<u>RAZZA</u>	Femmine da riproduzione
Bovina Pontremolese	14
Equina Monterufolino	70
Ovina Pomarancina	381
Ovina Garfagnina Bianca	265

Sono previsti **400** euro per UBA, tranne per la razza ovina pomarancina che può beneficiare di 340 euro in base all'ammontare delle perdite di reddito descritte nei giustificativi allegati al presente PSR .

Si conferma che il tasso di conversione in UBA è quello indicato nell'allegato V al reg. CE n. 1974/06.

11.b.1 Indicatori

- Numero di capi iscritti nei registri anagrafici;
- Numero di allevamenti;

b 2 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali per la salvaguardia della biodiversità

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nella coltivazione di una o più varietà o cultivar vegetali locali a rischio di estinzione, individuate come tali nei repertori regionali delle risorse genetiche autoctone istituiti ai sensi della normativa regionale e nel rispetto delle relative norme di coltivazione.

5.b.1 Impegni

Per i coltivatori custodi gli impegni, contenuti nella convenzione sottoscritta con A.R.S.I.A., consistono

- nella conservazione "in situ" ovvero nella riproduzione nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine, delle risorse genetiche vegetali a rischio di estinzione affidategli dall'A.R.S.I.A.;
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'A.R.S.I.A. stessa e per un periodo di almeno 5 anni.

Per i soggetti pubblici o privati individuati dall'ARSIA quali sezioni della Banca regionale del germoplasma gli impegni, contenuti nella convenzione con A.R.S.I.A., consistono:

- nella conservazione "ex situ" presso le proprie strutture delle risorse genetiche vegetali affidategli dall'ARSIA
- nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'ARSIA stessa e per un periodo di almeno cinque anni.

Per l'ARSIA gli impegni, contenuti in appositi programmi di intervento approvati ai sensi della LR 64/2004, consistono sostanzialmente nelle seguenti attività:

- 1) Tenuta, gestione, aggiornamento e implementazione dei Repertori regionali;
- 2) Gestione, implementazione e monitoraggio della Banca regionale del germoplasma;
- 3) Gestione dell'elenco dei Coltivatori custodi, conferimento dei relativi incarichi e attività connesse di formazione, assistenza tecnica e divulgazione;
- 4) Gestione della Rete di conservazione e sicurezza e verifica del funzionamento della stessa;
- 5) Gestione degli adempimenti connessi all'uso del contrassegno;
- 6) Realizzazione di progetti locali sulla conservazione, valorizzazione e reintroduzione sul territorio di origine di varietà locali;
- 7) Realizzazione di azioni di divulgazione, informazione e formazione sulle attività inerenti la tutela della biodiversità agraria in Toscana.

6.b.2 Vantaggi ambientali

I vantaggi ambientali connessi all'attuazione della misura consistono soprattutto nella conservazione delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, e in particolare di quelle a rischio di estinzione, e nella tutela della biodiversità agraria e forestale.

7.b.2 Localizzazione degli interventi.

Tutto il territorio regionale.

8.b.2 Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso

Il sostegno è concesso esclusivamente per le varietà iscritte al repertorio regionale delle risorse genetiche a rischio di estinzione di cui alla l.r. 64/2004.

La superficie coltivata ammessa è di 100 mq per varietà.

9.b.2 Beneficiari

I beneficiari della misura sono riconducibili a tre categorie:

- 1) Coltivatori custodi in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento di attuazione della LR 64/2004 (proprietari o detentori di terreno agricolo o forestale e in possesso di specifica esperienza o capacità professionale), iscritti nell'elenco regionale tenuto dall'A.R.S.I.A. e incaricati, mediante convenzione, dall'A.R.S.I.A. per la conservazione "in situ" delle risorse genetiche a rischio di estinzione;
- 2) Sezioni della Banca regionale del germoplasma individuate dall'A.R.S.I.A. fra soggetti pubblici o privati dotati di strutture idonee a garantire la conservazione "ex situ" delle risorse genetiche iscritte nei Repertori regionali con i quali viene stipulata apposita convenzione;
- 3) ARSIA per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento sulla base dei programmi di intervento approvati ai sensi della LR 64/2004.

10.b.2 Forma del sostegno

Il sostegno per i coltivatori custodi, come da notifica n. 229/2006, consiste in un pagamento forfetario strettamente legato alla varietà e per una superficie coltivata di 100 mq e per un minimo di 3 piante per varietà conservata, fino ad un massimo di 600,00 Euro a coltivatore custode per anno.

Gli importi forfetari annuali, per ciascun gruppo di specie vegetali sono i seguenti:

Specie Erbacee

Gruppo 1 - a riproduzione per via vegetativa e principalmente autogame: frumento, aglio, patata, anemoni, iris, ecc. - € 60,00 a varietà;

Gruppo 2 - principalmente autogame (40-150 metri di isolamento): lattuga, fagiolo, pisello, cece, ecc. -
 €. 110,00 a varietà;

Gruppo 3 - principalmente allogame (300-500 metri di isolamento): fava, indivia scarola e riccia, basilico, ecc. -
 €. 155,00 a varietà;

Gruppo 4 - allogame che necessitano di oltre 1000 metri di isolamento o di isolatori o di particolari cure colturali (es. il trapianto): pomodoro, cipolle, cavoli, rape, bietola, spinaci, zucca, melone, cocomero, cetriolo, spinacio, sedano, carota, mais, finocchio, ecc. - €. 200,00 a varietà.

Specie legnose e arbustive - €. 60,00 a varietà.

Specie forestali - il pagamento è definito caso per caso nella convenzione con ARSIA sulla base delle operazioni necessarie ai fini della conservazione e sulla base del Prezziario regionale forestale vigente al momento della stipula della convenzione e regolarmente notificato.

La forma di aiuto attivata per i soggetti pubblici o privati convenzionati con l'ARSIA quali sezioni della Banca regionale del germoplasma consiste in pagamenti pari al 100% dei costi ammissibili e sostenuti per la conservazione ex situ delle varietà vegetali iscritte ai repertori di cui alla l.r. 64/2004.

La forma di aiuto attivata per l'ARSIA consiste in pagamenti pari ai al 100% dei costi ammissibili e sostenuti per le altre azioni mirate, concertate e di accompagnamento connesse alla conservazione delle risorse genetiche vegetali, previste dai programmi di intervento approvati Tali costi possono attestarsi intorno ai € 50.000 complessivi

11. Indicatori

Tipo indicatore	Indicatori comuni	Indicatori specifici
Indicatori fisici di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari: 5800; - superficie totale interessata dal sostegno agroambientale: 190.000 ha; - numero totale di contratti: 5800; - numero di azioni in materia di risorse genetiche: 700. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consistenza delle varietà iscritte ai repertori regionali - Varietà oggetto di impegno per la conservazione in situ ed ex situ - razze oggetto di impegno - consistenza delle razze a rischio - numero di UBA a impegno. - pagamenti medi per UBA
Indicatori di risultato	<p>Superficie soggetta ad una gestione efficace del territorio, che ha contribuito con successo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat agricoli e forestali di alto pregio naturale: 130.000 Ha; b) a migliorare la qualità dell'acqua: 130.000 Ha; c) ad attenuare i cambiamenti climatici: 130.000 Ha; d) a migliorare la qualità del suolo: 130.000 Ha; e) a evitare la marginalizzazione e l'abbandono dei terreni agricoli: 0; 	
Indicatori di impatto	<ul style="list-style-type: none"> - ripristino della biodiversità (FBI index base 2000): 34,9 - conservazione di habitat agricoli e forestali di altro pregio naturale: 5.833 ettari - miglioramento della qualità dell'acqua (contrazione utilizzo azoto annuo tonnellate): 7.038 - contributo all'attenuazione dei cambiamenti climatici: 6.223 	

12. Dotazione finanziaria misura 2007-2013

Complessivamente le risorse assegnate sono pari a 204.500.000 euro a titolo di spesa pubblica.

13. Impegni della precedente programmazione (2000-2006)

Risultano ancora da corrispondere impegni, in riferimento all'applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 (Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Misura 6) pari a 65.857.650 euro a titolo di spesa pubblica e di 12.539.942 euro in riferimento al Reg. CEE 2078/92.